

## Per gli enti locali un patto "nuovo look"

di **Matteo Esposito**

Publicato il 26 agosto 2008

Ennesimo cambiamento delle regole del patto di stabilità interno, con la conferma di alcune disposizioni già in vigore. Previste nuove misure sanzionatorie.

Il nuovo volto del patto di stabilità, che emerge da una lettura combinata di alcuni articoli del decreto legge n. 112/2008, introduce significative novità, che vanno ad incidere anche sulle risultanze del patto 2008.

Vediamo nel dettaglio la nuova versione del patto.

**Ambito soggettivo.** Viene confermato che gli enti soggetti alle regole del patto sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che, nel triennio 2009/2011, dovranno realizzare risparmi per € 9.690 mln di euro, ma si prevede anche l'estensione delle norme ai soggetti affidatari diretti dei servizi pubblici locali.

**Definizione degli obiettivi.** Per la determinazione dell'obiettivo di miglioramento dei propri conti gli enti devono applicare al saldo finanziario dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità 2007 e ha un saldo finanziario 2007 negativo, calcolato in termini di competenza mista, le percentuali sono:

- per le province: 17% (2009), 62% (2010) e 125% (2011);

- per i comuni: 48% (2009), 97% (2010) e 165% (2011);

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità 2007 e ha un saldo finanziario 2007 positivo, in termini di competenza mista, le percentuali sono:

- per le province: 10% (2009), 10% (2010) e 0% (2011);

- per i comuni: 10% (2009), 10% (2010) e 0% (2011);

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità 2007 e ha un saldo finanziario 2007 positivo, in termini di competenza mista, le percentuali sono:

- per le province: 0% (2009), 0% (2010) e 0% (2011);

- per i comuni: 0% (2009), 0% (2010) e 0% (2011);

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità 2007 ed ha un saldo finanziario 2007 negativo, in termini di competenza mista, le percentuali sono:

- per le province: 22% (2009), 80% (2010) e 150% (2011);

- per i comuni: 70% (2009), 110% (2010) e 180% (2011).

Gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 negativo, in termini di competenza mista (sia che hanno rispettato il patto 2007 o meno) devono conseguire, per ognuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'animo 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra.

Invece gli enti che hanno un saldo finanziario 2007 positivo devono conseguire, per

ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui sopra.

**Sistema di monitoraggio.** Gli enti sono tenuti a trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite il sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), le informazioni relative alle risultanze in termini di competenza mista e alla situazione debitoria, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre (e non più ogni trimestre).

Viene confermato l'invio, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (termine perentorio), sempre alla RGS, della certificazione, a firma del rappresentante legale dell'ente (sindaco/presidente della provincia) e del responsabile del servizio finanziario. Però si prevede che, nel caso in cui la certificazione venga trasmessa in ritardo, attestante comunque il rispetto del patto, gli enti in questione non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (inclusi co.co.co.).

**Sistema sanzionatorio.** Le novità della nuova versione del patto riguardano anche il meccanismo sanzionatorio. Infatti le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto per gli anni 2008-2011 sono:

- a) taglio del 5% dei contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno per l'anno successivo;
- b) limite all'impegno delle spese correnti in misura non superiore all'importo annuale minimo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) divieto di ricorrere all'indebitamento: si prevede che i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento del patto di stabilità

per l'anno precedente e, inoltre, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o collocamento del prestito in assenza del predetto attestato;

d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è vietato, inoltre, la stipulazione di contratti di servizio con soggetti privati allo scopo di eludere la normativa;

e) riduzione del 30 per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008, delle indennità e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.

Inoltre si prevede che tutte queste misure non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.

**Sistema premiante.** Accanto a questo sistema sanzionatorio, viene introdotto anche un sistema premiante. Infatti si prevede che, nel caso in cui il comparto locale raggiunga l'obiettivo di risparmio assegnato, gli enti virtuosi potranno escludere dal computo del saldo un importo pari al 70% della differenza tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti e l'obiettivo programmatico assegnato, sulla base di indicatori economico-strutturali e in base al valore medio per classe demografica, che saranno definiti con apposito D.M.

### **Il nuovo volto del patto di stabilità in sintesi**

<b>Risparmi triennio 2009/2011</b>	1.650 mln (2009), 2.900 mln (2010), 5.140 (2011) = tot. 9.690 mln	Art. 77, c. 1, lett. b)
<b>Ambito soggettivo</b>	Province, Comuni con più 5.000 abitanti, in prospettiva i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali	Art. 77, c. 1 e art. 23-bis, c. 10, lett. a)
<b>Prospetto dimostrativo</b>	Decreto ministeriale per approvare il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente	Art. 77-bis, c. 14

<b>Obiettivi di miglioramento - percentuali da applicare</b>	<p>a) enti virtuosi 2007 e saldo finanziario 2007 negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- province: 17% (anno 2009), 62% (2010) e 125% (2011)</li><li>- comuni: 48% (anno 2009), 97% (2010) e 165% (2011)</li></ul> <p>b) enti virtuosi 2007 e saldo finanziario 2007 positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- province: 10% (anno 2009), 10% (2010) e 0% (2011)</li><li>- comuni: 10% (anno 2009), 10% (2010) e 0% (2011)</li></ul> <p>c) enti non virtuosi 2007 e saldo finanziario 2007 positivo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- province: 0% (anno 2009), 0% (2010) e 0% (2011)</li><li>- comuni: 0% (anno 2009), 0% (2010) e 0% (2011)</li></ul> <p>d) enti non virtuosi 2007 e saldo finanziario 2007 negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- province: 22% (anno 2009), 80% (2010) e 150% (2011)</li><li>- comuni: 70% (anno 2009), 110% (2010) e 180% (2011)</li></ul>	Art. 77-bis, c. 3
<b>Criterio competenza mista</b>	Somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.	Art. 77-bis, c. 5
<b>Saldo programmatico 2009/2011</b>	<p>1) enti con saldo finanziario 2007 negativo: saldo finanziario 2007, migliorato, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alle precedenti lett. a) e d)</p> <p>2) enti con saldo finanziario 2007 positivo: saldo finanziario 2007, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alle precedenti lett. b) e c)</p>	Art. 77-bis, c. 6 e 7
<b>Norma di salvaguardia (vale solo per i Comuni e per l'anno 2009)</b>	Nel caso di cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali 2007, calcolate al netto delle concessioni di crediti risulti, superiore al 20 per cento, il Comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.	Art. 77-bis, c. 9

<b>Coerenza del bilancio di previsione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto</li><li>- Prospetto dimostrativo da allegare al bilancio di previsione</li></ul>	Art. 77-bis, c. 12
<b>Monitoraggio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Invio alla RGS, tramite il sito web <a href="http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it">www.pattostabilita.rgs.tesoro.it</a>, entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre (30 luglio e 30 gennaio di ogni anno), dei dati contabili e della situazione debitoria</li><li>- Decreto Ministeriale per definire il prospetto e le modalità di invio</li></ul>	Art. 77-bis, c. 14
<b>Certificazione rispetto obiettivi</b>	Invio, entro il 31 marzo (termine perentorio) alla RGS, della certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario	Art. 77-bis, c. 15
<b>Sanzioni enti inadempienti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) taglio 5% contributi ordinari</li><li>b) limite impegni delle spese correnti</li><li>c) impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti</li><li>d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo</li><li>e) riduzione 30% indennità e gettoni amministratori locali</li></ul>	Art. 77-bis, c. 20, art. 76, c. 4, art. 61, c. 10
<b>Sanzioni "ridotte"</b>	Nel caso l'ente trasmette la certificazione finale oltre il 31 marzo, ma che comunque attesta il rispetto del patto, si applica solo la sanzione del divieto di assumere personale (vedi precedente lett. d)	Art. 77-bis, c. 15, ultimo periodo
<b>Sistema premiante</b>	"Sconto" del 70% per gli enti virtuosi, sulla base di indicatori economico-strutturali e al valore medio per classe demografica, da definirsi con apposito D.M.	Art. 77-bis, c. 23

Matteo Esposito

26 agosto 2008

